

Pubblicato il 02/10/2020

N. 00300/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00405/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

Il Presidente del T.A.R.

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 405 del 2020, proposto da Associazione Vittime della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Marche non costituito in giudizio;

nei confronti

Enalcaccia non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera n. 1060 del 28 luglio 2020 emessa dalla Giunta della Regione Marche e pubblicata in data 7\8\20 avente ad oggetto l'adozione del calendario venatorio 2020\21, nella sola parte in cui autorizza la caccia alla pavoncella e moriglione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Richiamato il decreto n. 297/20 del 29.9.2020, con il quale è stata richiesta alla Regione una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, con allegata la relativa documentazione, da trasmettersi alla Segreteria del TAR entro le ore 13 del giorno 1.10.2020;

Vista la relazione con allegata la relativa documentazione trasmessa dall'Amministrazione regionale in data 1.10.2020;

Considerato che la notificazione a mezzo posta non risulta ancora perfezionata in data odierna, ma che sussistono i presupposti, ex art. 56 c. 2 c.p.a., per prescindere dal perfezionamento;

Rilevato che la ricorrente contesta l'ammissibilità della caccia alle specie pavoncella e moriglione;

Considerato che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, *«in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio»*, il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata;

Preso atto dell'indirizzo espresso dal Consiglio di Stato secondo cui: a) *“- nel bilanciamento tra i contrapposti interessi - in sede cautelare l'interesse pubblico generale alla conservazione delle specie animali selvatiche prevale su quello individuale o associativo ad esercitare la caccia”* (Cons. St., Sez.3°, decr. 14 ottobre 2019, n. 5077); b) *l'irreparabilità del danno sussiste quando “anche uno solo degli esemplari di specie ritenute non cacciabili fosse invece abbattuto, stante la evidente irreparabilità della uccisione di ogni essere vivente;”* (Cons. St. Sez. 3° decr. 24 9.2020 n. 5650);

Ritenuto che sussistono pertanto i presupposti per accogliere l'istanza;

P.Q.M.

Accoglie in via provvisoria l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla parte che consente il prelievo venatorio di moriglione e pavoncella.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 ottobre 2020;

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona il giorno 2 ottobre 2020.

**Il Presidente del T.A.R.
Sergio Conti**

IL SEGRETARIO

